

## MINISTERO DELL'INTERNO

11 gennaio 2006, n. 2/2006

*Legge 21 dicembre 2005, n. 270 recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". Nomina degli scrutatori.*

Di seguito alla circolare MIAITSE n. 1 del 4 gennaio 2006 – con la quale sono state impartite istruzioni sia in ordine alla necessità della costituzione della Commissione elettorale comunale entro la data del 30 gennaio 2006 nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, sia in merito alla nuova elezione della Commissione entro il medesimo termine in tutti quei comuni nei quali è stato modificato il numero dei componenti – si ritiene di dover fornire alcune indicazioni in riferimento alle modifiche introdotte dall'articolo 9 della nuova legge relativo alla nomina degli scrutatori.

Le novità introdotte da questo articolo consistono nella previsione di due termini, prima non presenti, relativi al procedimento di aggiornamento dell'Albo degli scrutatori, e nella designazione degli scrutatori non più per sorteggio ma con atto di nomina da parte della Commissione secondo una procedura nel medesimo articolo indicata.

a) termini per l'aggiornamento dell'Albo degli scrutatori.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9, modificando rispettivamente l'articolo 3, comma 4, e l'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, pur mantenendo inalterato il termine di presentazione delle domande degli elettori ai fini dell'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore (che rimane pertanto quello del 30 novembre) introducono due termini, prima non previsti, relativi al procedimento di aggiornamento di tale Albo:

- entro il 15 gennaio di ogni anno l'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, deve essere depositato nella segreteria del comune, fermo restando che tale deposito ha durata di quindici giorni e che ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione. Rimane fermo quanto già previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 3.

- entro il successivo mese di febbraio deve essere definito da parte della Commissione elettorale circondariale l'eventuale contenzioso.

b) nomina degli scrutatori da parte della Commissione.

La novità di maggior rilievo è certamente costituita dalla nuova formulazione dell'articolo 6 della legge n. 95/89, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 270/2005, che ha modificato le modalità di designazione degli scrutatori tra gli elettori iscritti nell'Albo per la costituzione degli uffici elettorali di sezione in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria disciplinata da legge statale.

La Commissione elettorale comunale dovrà procedere infatti alla nomina e non più al sorteggio degli scrutatori. Il legislatore ha stabilito che la Commissione debba effettuare tale nomina all'unanimità, prevedendo, ove l'unanimità non sia raggiunta, che ciascun membro della commissione stessa voti, con riferimento a ciascun ufficio elettorale di sezione, per due nomi e che siano proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, che sia proclamato eletto il più anziano di età (art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2).

La stessa procedura si applica anche per la nomina degli ulteriori scrutatori fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune ai sensi della successiva lettera c).

La Commissione elettorale comunale deve procedere all'unanimità anche alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'Albo, al fine di sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, gli scrutatori nominati a norma della lettera a). In relazione a tale fattispecie (contemplata dalla lettera b) del richiamato comma 1 dell'articolo 6), il legislatore ha espressamente stabilito che, ove la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, si procede alla formazione della graduatoria tramite sorteggio.

Si sottolinea che, secondo la nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 5 della richiamata legge n. 95/89 (così come modificato dal comma 3 dell'articolo 9 della nuova legge), le modalità procedurali indicate dal nuovo articolo 6 della medesima legge n. 95/89 dovranno essere seguite dalla Commissione elettorale comunale anche per la sostituzione delle persone cancellate dall'Albo degli scrutatori.

Pertanto, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio del comune, si procederà alla sostituzione degli scrutatori scegliendoli, ai sensi della lettera c), comma 1, del medesimo articolo 6, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. Al riguardo, stante la previsione del

deposito dell'Albo entro il 15 gennaio, risulta evidente che le cancellazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 5 e le relative sostituzioni dovranno intervenire entro tale termine.

In relazione a tale adempimento ed a quelli ulteriori previsti dalla normativa in materia di elettorato attivo (revisione dinamica del mese di gennaio), fino alla costituzione (o nuova elezione) della Commissione, che, si rammenta, deve avvenire entro il 30 gennaio 2006 (trentesimo giorno dall'entrata in vigore della nuova legge) tali attività, al fine di garantire il rispetto e la regolarità delle procedure elettorali, saranno ancora espletate dall'ufficiale elettorale già in carica (organo monocratico o C.E.C.).

Anche nei comuni retti da commissari, l'ufficiale elettorale (nella composizione monocratica o collegiale) resterà in carica sino all'insediamento della nuova commissione (che avverrà, ovviamente, dopo le elezioni del sindaco e del consiglio comunale) per lo svolgimento di tutti gli adempimenti, ivi compresa la nomina degli scrutatori.

Il comma 3 dell'articolo 4 bis, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 270/05, in un'ottica di snellimento delle attività amministrative, prevede la possibilità che la Commissione elettorale nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti deleghi le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Si ritiene opportuno precisare che tra le funzioni delegabili non possano rientrare quelle relative all'aggiornamento dell'Albo e alla nomina degli scrutatori per le quali il legislatore ha previsto, con disposizioni speciali, una particolare procedura demandando l'esercizio delle funzioni alla Commissione elettorale comunale.

Risulta per converso opportuno che le altre funzioni di carattere più squisitamente tecnico, come la tenuta e la revisione delle liste elettorali, vengano delegate al segretario o a un funzionario del comune, in possesso di approfondita competenza e consolidata esperienza maturate in materia elettorale.

Si precisa infine che, in seguito all'intervenuta modifica del numero dei componenti della Commissione elettorale comunale, all'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 223/67 la parola "sette" deve intendersi conseguentemente sostituita dalla parola "cinque".

Nel segnalare la particolare importanza delle innovazioni in commento, si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra alla immediata conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e dei presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, vigilando attentamente, anche attraverso il servizio tecnico ispettivo, sulla puntuale osservanza delle presenti istruzioni affinché sia assicurata l'assoluta regolarità nella tenuta e revisione delle liste elettorali, nonché nelle procedure di aggiornamento dell'Albo e nomina degli scrutatori, operazioni fondamentali per garantire il godimento e l'esercizio dei diritti politici costituzionalmente protetti.